

Crom. n. 1854
del 25/10/2013

Comune di Castellaneta

PROVINCIA DI TARANTO

DELIBERA DEL COMMISSARIO AD ACTA EX D.G.R. N. 1006/2013

N° 1 DEL 25 OTT. 2013

OGGETTO: DGR 1006/2013 – Procedure sostitutive - costituzione dell'ATO Provincia di Taranto, approvazione schema di convenzione.

VISTA la L.R. 20 agosto 2012 n. 24 "Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi Pubblici locali" che reca la disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e definisce il modello adottato nella Regione Puglia per l'organizzazione dei servizi medesimi, tra cui la gestione del ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati;

VISTA la L.R. 13 dicembre 2012 n. 42 "Modifica alla L.R. 20 agosto 2012, n. 24";

VISTA la DGR 212/2013, rubricata "L.R. n. 24/2012, art. 10 – Regolamento concernente il funzionamento degli Organi di governo degli ATO in materia di gestione rifiuti.", con cui la Giunta Regionale ha adottato il Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Organo di governo degli Ambiti territoriali ottimali (ATO) in materia di gestione rifiuti urbani e assimilati con la procedura d'urgenza prevista dall'art. 44, comma 3 dello Statuto;

VISTO il Regolamento Regionale n. 10 del 03/05/2013, "Regolamento concernente il funzionamento degli Organi di governo degli ATO in materia di gestione rifiuti.", emanato dal Presidente della Giunta Regionale e pubblicato, con rettifica, sul B.U.R.P. n. 85 suppl. del 21/06/2013;

VISTO l'art. 1, commi 3, 4 e 5 del R.R. 10/2013 su citato nel quale si stabilisce che:

"3. Alla prima riunione i sindaci dei Comuni ricompresi nell'ATO provvedono alla presa d'atto del presente Regolamento.

4. Nei successivi 30 giorni i Sindaci provvederanno alla sottoscrizione della Convenzione per l'esercizio delle funzioni associate ex art. 30 del TUEL.

5. Decorso inutilmente tale termine la Regione esercita il potere sostitutivo attraverso la nomina da parte della Giunta regionale di un commissario ad acta."

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 1006 del 28/05/2013, pubblicata sul B.U.R.P. n. 86 del 25/06/2013, che dispone la nomina dei Presidenti degli OGA, quali Commissari ad acta nei rispettivi ATO di competenza al fine di esercitare i poteri sostitutivi nei confronti dei Comuni inadempienti;

VISTO, inoltre, quanto disposto dal provvedimento su indicato, il quale stabilisce che i Commissari ad acta svolgano le seguenti attività al fine di rendere pienamente operativo l'OGA:

"...[omissis]..."

a) Individuazione dei Comuni inadempienti che non abbiano provveduto ad approvare lo schema di convenzione ai sensi dell'art. 1 c. 4 del R.R. 10/2013;

b) Approvazione della convenzione in sostituzione dei Comuni inadempienti, con decreto del Commissario ad acta entro e non oltre 90 giorni dalla prima riunione svolta ai sensi dell'art. 1 c. 3 R.R. 10/2013;

...[omissis].."

CONSIDERATO che, con nota n. 504 del 24 maggio 2013, l'Ufficio di Presidenza inviava lo schema di convenzione ai comuni, per una rapida approvazione da parte dei rispettivi Consigli Comunali, e che con successiva nota n. 135200, del 17 settembre 2013, si sollecitava l'adempimento stabilendone la data ultima entro e non oltre il 30 settembre 2013, comunicando che scaduto tale termine sarebbero stati attivati i poteri sostitutivi del Commissario ad acta, ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 1006 del 28/05/2013;

CONSIDERATO che l'Ufficio di Presidenza ha provveduto ad un'analisi ricognitiva dalla quale emerge che oltre la metà dei Comuni non hanno adempiuto all'approvazione dello schema di convenzione;;

VISTA la nota prot. n. 7511 del 17/09/2013, trasmessa dalla Regione Puglia – Assessorato alla Qualità dell'Ambiente in cui si è specificato che nell'ambito dell'assegnazione delle risorse attinenti al ciclo di gestione dei rifiuti solidi urbani, lo stesso Assessorato attiverà meccanismi di premialità a favore dei comuni che certificheranno l'avvenuta partecipazione alle rispettive Assemblee degli Organi di Governo d'Ambito;

CONSIDERATA la necessità di rendere operativa quanto prima l'OGA al fine di consentire la risoluzione di problematiche presenti nell'ATO Provincia di Taranto, attinenti all'impiantistica;

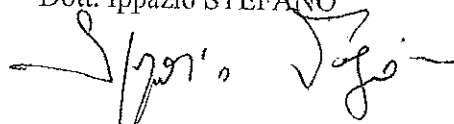
CONSIDERATO opportuno, sulla scorta di quanto sopra esposto, attivare le procedure sostitutive, nel rispetto di quanto disposto dalla DGR 1006/2013, nei confronti dei Comuni inadempienti che non abbiano ancora provveduto all'approvazione, al fine di consentire la gestione associata dei servizi afferenti alle fasi di trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nell'ATO Provincia di Taranto;

DELIBERA

per tutto quanto esposto in premessa e che qui si intende integralmente riportato:

1. di approvare lo schema di convenzione dell'ATO Provincia di Taranto, regolante l'esercizio delle funzioni relative all'erogazione dei servizi di recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, allegato alla presente e parte integrante della stessa, e di procedere direttamente alla relativa sottoscrizione;
2. di trasmettere il presente provvedimento al Servizio ciclo dei rifiuti e bonifica della Regione Puglia;
3. di rendere immediatamente esecutiva la deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

Il Commissario ad acta
Dott. Ippazio STEFANO



CONVENZIONE TRA I COMUNI DELL'A.T.O.

PROVINCIA DI TARANTO

per la costituzione di una associazione ex art 30 del D.Lgs. n. 267/2000
tra i Comuni rientranti nell'Ambito territoriale Ottimale (A.T.O.) della
Provincia di TARANTO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilatredici il giorno ____ del mese di _____, in _____,
nella sede del Comune di _____ innanzi a me dott. _____,
Segretario Generale, come tale abilitato a ricevere e rogare contratti per
conto del Comune di _____, il cui Sindaco ha convocato la prima
seduta dell'organo di Governo, ai sensi dell'art. 9 comma 2 della l.r. 20
agosto 2012, n. 24, così come modificata dalla l.r 13 dicembre 2012, n. 42',
sono presenti i signori:

- _____, nella qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI
_____, codice fiscale _____;

- _____, nella qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI
_____, codice fiscale _____;

- _____, nella qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI
_____, codice fiscale _____;

- _____, nella qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI
_____, codice fiscale _____;

- _____, nella qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI
_____, codice fiscale _____;

- _____, nella qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI
_____, codice fiscale _____;

comparenti, della cui identità personale e poteri lo Segretario Generale rogante sono personalmente certo, i quali dichiarano di intervenire nel Presente atto e di sottoscriverlo non per sé ma in rappresentanza dei rispettivi, sopra indicati, Comuni, e che convengono quanto appresso.

Premesso

- che: *"Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo"* - (comma 1 bis, dell'art 3 bis del D.L. 138/2011, aggiunto dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012 di conversione del D.L 179/2012);
- che la Legge della Regione Puglia n. 24 del 20 agosto 2012 ha confermato nell'A.T.O. (Ambiti Territoriali Ottimali) l'unità minima di organizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica per la realizzazione di obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e sostenibilità ambientale relativamente ai servizi di gestione degli impianti di recupero, riciclaggio e smaltimento di tutti i rifiuti urbani e assimilati ;
- che, in particolare, l'art. 2 della citata Legge Regionale ha confermato, per quanto concerne l'organizzazione del ciclo integrato dei rifiuti urbani e assimilati, gli A.T.O. individuati dall'art. 31, c.1, della Legge Regionale 6 luglio 2011, n. 14, aventi dimensione coincidente con il

territorio provinciale;

- che la L.R. 24/2012 ed il Regolamento approvato con DGR n.212/2013, così come modificato dalla DGR n. 782/2013, individuano l'Organo di governo quale struttura preposta all'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione ed erogazione dei servizi di gestione degli impianti di recupero, riciclaggio e smaltimento di tutti i rifiuti urbani e assimilati dell'ATO;
- che l'art. 8 della stessa Legge, nel definire i principi in materia di ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, prevede la possibilità, in sede di pianificazione regionale, di definire perimetri di rilievo sub-provinciale per l'erogazione dei soli servizi di spazzamento, raccolta e trasporto, denominati Ambiti di Raccolta Ottimale (A.R.O.);
- che ai sensi dell'art. 11 della L.R. 24/2012, ciascun Organo di governo (composto dai sindaci dei comuni dell'ATO), sentita l'Autorità, individua per ciascun ARO, relativamente ai servizi di spazzamento, raccolta e trasporto, e per ciascun ATO, relativamente ai servizi di gestione degli impianti di recupero, riciclaggio e smaltimento di tutti i rifiuti urbani e assimilati, i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e universale, sulla base degli standard tecnici definiti nello schema tipo di Carta dei servizi predisposto dall'Autorità e adottato con delibera di Giunta regionale.
- che con Deliberazione della Giunta Regionale del 23 ottobre 2012, n. 2147 è stata definita la perimetrazione degli Ambiti di Raccolta Ottimale (A.R.O.);

- che l'art. 10 comma 2 della Legge della Regione Puglia n. 24 del 20 agosto 2012, come modificata dalla Legge della Regione Puglia n. 42 del 13 dicembre 2012 , specifica che le funzioni relative all'erogazione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto sono svolte dagli enti locali rientranti nel perimetro degli ARO, secondo un modello di funzionamento da definire con Deliberazione di Giunta Regionale;
- che con Deliberazione della Giunta Regionale del 20 dicembre 2012, n. 2877 è stato approvato il modello organizzativo dell'ARO per lo svolgimento delle funzioni associate di organizzazione del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto da parte dei Comuni;
- che l'Organo di governo è titolare di poteri consultivi che esercita autonomamente e su espressa richiesta della Regione, degli enti locali e dell'Autorità, espletando altresì le seguenti funzioni:
 - a) definisce gli obblighi di servizio pubblico e universale, sulla base degli standard tecnici definiti nello schema tipo di carta dei Servizi predisposto dall'Autorità regionale per la regolamentazione dei servizi pubblici di rilevanza economica e adottato con delibera di Giunta regionale;;
 - b) stabilisce i criteri per la determinazione delle tariffe agevolate in favore degli utenti in condizioni di disagio economico, sociale e personale;
 - c) adotta apposito provvedimento sul regime di mercato, nell'attuazione del servizio;
 - d) organizza i servizi di gestione degli impianti di recupero, riciclaggio e smaltimento di tutti i rifiuti urbani ed

assimilati

- e) disciplina i flussi da avviare a recupero e riciclaggio, secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e di trasparenza, sulla base di Ambiti territoriali di dimensioni prioritariamente provinciali e nel rispetto delle indicazioni del Piano regionale
 - f) Disciplina i flussi di rifiuti da avviare a smaltimento, efficienza, efficacia, economicità e di trasparenza, nel rispetto delle indicazioni del Piano regionale
 - g) Adotta i Piani d'Ambito, il cui aggiornamento è proposto dall'Autorità regionale per la regolamentazione dei servizi pubblici di rilevanza economica.
- che i Comuni qui costituiti, adempiendo ai principi di semplificazione amministrativa e di razionalizzazione delle risorse indicati della Legge Regionale n. 24/2012, attivano una gestione associata ex art. 30 del D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267, delle funzioni assegnate per lo svolgimento dei servizi di gestione degli impianti di trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento di tutti i rifiuti urbani e assimilati, come meglio specificati di seguito con la presente convenzione, in termini di servizi offerti e relativi costi associati senza duplicazione e sovrapposizione di ruoli e responsabilità massimizzando le sinergie in termini di competenze necessarie per la gestione operativa del servizio.
- convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

(PREMESSA)

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2

(OGGETTO)

Con la presente convenzione i Comuni dell'A.T.O. della Provincia di Taranto, così come sopra rappresentati, costituiscono, ai sensi dell'art. 30 TUEL ed in ottemperanza all'art. 1 del regolamento DGR Puglia n___/2013, l'Organo di governo dell'ATO per il coordinamento, l'attuazione e la gestione associata dei compiti, delle funzioni amministrative comunali e delle attività connesse ai servizi di gestione degli impianti di recupero, riciclaggio, trattamento e smaltimento di tutti i rifiuti urbani e assimilati, come meglio specificati di seguito.

Art. 3

(FINALITÀ)

La presente convenzione costitutiva dell'associazione tra i Comuni denominata "Organo di governo dell'A.T.O. della Provincia di Taranto", in attuazione della vigente normativa nazionale e regionale ed in particolare della Legge Regionale n. 24/2012 e ss.mm.ii. ha come finalità quella di regolare:

- 1) la programmazione e l'organizzazione dei servizi di trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti, come meglio specificati di seguito;
- 2) la Presidenza, l'Ufficio di Presidenza e l'Assemblea dell'ATO per la realizzazione della gestione associata, il miglioramento del servizio

sul territorio e la valorizzazione della professionalità del personale coinvolto.

Dalla riorganizzazione gestionale devono derivare economie di scala e migliore utilizzo delle risorse disponibili (efficienza gestionale) oltre che un maggiore potere di mercato verso i fornitori (economicità).

Art. 4

(ORGANO DI GOVERNO)

L'Organo di governo è composto dai sindaci dei comuni dell'ATO.

Ai fini organizzativi si distinguono:

- Il Comune capofila, sede dell'Organo di governo.
- il Presidente dell'Assemblea;
- l'Ufficio di Presidenza;
- l'Assemblea dei sindaci dei comuni rientranti nel territorio dell'ATO;
- Il Segretario dell'Assemblea;

Art. 5

(COMPITI DEL COMUNE CAPOFILA)

Il Comune capofila si fa coordinatore della convenzione e si impegna a svolgere il ruolo di capofila con la massima diligenza, atta sia a raggiungere gli scopi dell'aggregazione sia a garantire il mantenimento dell'armonia di rapporto tra i Comuni.

Il Comune capofila istituisce nel proprio bilancio un centro di costo distinto denominato "Organo di governo A.T.O. della Provincia di Taranto" su cui saranno contabilizzate le relative poste in entrata ed in uscita.

Restano di esclusiva pertinenza dei singoli comuni associati le competenze relative alla regolare esecuzione del contratto di servizio, una volta ultimata

la procedura di affidamento, ivi inclusi gli aspetti finanziari (impegni di spesa, liquidazioni delle fatture ed emissione dei relativi mandati di pagamento) nei territori di rispettiva competenza.

Art. 6

(UFFICIO DI PRESIDENZA)

L'Ufficio di Presidenza, composto così come indicato dall'art. 4 del Regolamento dell'Organo di Governo (di seguito Regolamento), è la struttura preposta alla gestione delle procedure tecnico – amministrative finalizzate all'organizzazione dei servizi di trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti urbani, in attuazione della presente convenzione, in coerenza con la normativa comunitaria, la legislazione statale e regionale, anche sulla base dell'azione di indirizzo esercitata dall'Amministrazione Regionale.

L'Ufficio è centro di spesa ed opera, secondo le modalità specificate nell'art. 4 del Regolamento, come stazione appaltante per gli interventi previsti dall'interno del bacino A.T.O. della Provincia di Taranto, relativamente ai servizi di trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Art. 7

(COMPITI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA)

In riferimento ai servizi afferenti alle fasi di trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nonché agli altri servizi previsti dall'ordinamento e dal presente regolamento, l'Ufficio di Presidenza espleta gli adempimenti specificati nell'art. 5 (Compiti dell'ufficio di Presidenza) del Regolamento.

Sulla base delle indicazioni dell'Assemblea, inoltre, l'Ufficio può coordinare attività di informazione, animazione e sensibilizzazione sul territorio per l'attuazione e la gestione associata dei servizi di recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati.

Art. 8

(COMPITI DELL'ASSEMBLEA)

L'Organo di governo esercita le funzioni ad esso attribuite dalla legge statale e regionale, in particolare quelle indicate dalla L. R. 24/2012 e ss.mm.ii.

All'Assemblea, nel rispetto di quanto previsto dalla presente convenzione, sono demandate le attività di indirizzo, programmazione e controllo della gestione associata delle fasi di trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti, come specificate nell'art. 9 (Funzioni dell'Organo di governo) del Regolamento.

L'Organo di governo dell'ATO, anche in applicazione del comma 1bis dell'art. 3 bis D.L. 138/2012, esercita funzioni di programmazione e coordinamento con riferimento ai servizi attribuiti agli ARO, nel rispetto delle competenze di quest'ultimi.

Art. 9

(OBBLIGHI DEI COMUNI CONVENZIONATI)

I Comuni convenzionati all'A.T.O. della Provincia di Taranto espletano singolarmente gli adempimenti specificati nell'art. 13 (Obblighi dei Comuni dell'ATO) del Regolamento.

Ciascun Comune è responsabile delle competenze relative alla regolare esecuzione dei contratti di servizio, ivi inclusi gli aspetti finanziari (impegni di spesa, liquidazioni delle fatture ed emissione dei relativi mandati di

pagamento) nei territori di rispettiva competenza.

I Comuni informano in tempo reale l'Ufficio di Presidenza di tutti gli adempimenti contestualmente alla loro assunzione affinché si possa provvedere in merito alle attività di competenza.

I Comuni convenzionati si impegnano reciprocamente, nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali, ad assicurare il personale necessario avvalendosi in primis delle professionalità già presenti nei singoli Comuni facenti parte dell'A.T.O..

Eventuali successive implementazioni potranno essere definite dall'Assemblea.

Ai fini dell'adozione dei provvedimenti che dovranno essere assunti nei confronti del personale impiegato nel funzionamento dell'Ufficio di Presidenza, si disciplina in modo distinto il rapporto organico (o di impiego) e il rapporto funzionale (o di servizio) dei dipendenti con i Comuni associati. Il personale assegnato al funzionamento dell'Ufficio di Presidenza mette in atto ogni forma di collaborazione che renda, nel rispetto delle rispettive professionalità, l'azione più efficace, efficiente ed economica.

I congedi ordinari e le assenze straordinarie (quali ad esempio le aspettative) sono concesse dal Dirigente dell'Ufficio di Presidenza, nel rispetto del contratto collettivo.

L'aggiornamento e la formazione del personale viene programmata, organizzata e condotta sulla base delle esigenze formative derivanti dal programma delle attività associate.

Art. 10

(RAPPORTI FINANZIARI TRA I COMUNI)

I Comuni convenzionati si impegnano a corrispondere, sul centro di costo istituito nel bilancio del Comune capofila, la propria quota di finanziamento per il funzionamento dell'Ufficio di Presidenza ed a versarla con le modalità indicate dal Dirigente del medesimo Ufficio.

Le spese di funzionamento e di gestione associata, nonché di programmazione e di espletamento delle attività dell'ATO, compresi gli affidamenti esterni, sono suddivise fra i Comuni in base al numero di abitanti risultante dall'ultimo censimento.

Sono considerate spese di gestione associata tutte le spese sostenute per l'attuazione delle attività dell'A.T.O., anche se i benefici diretti ed indiretti riguardino soltanto alcuni tra i Comuni dell'ATO associati.

Non sono considerate spese di funzionamento, pertanto non obbligano i Comuni associati, quelle derivanti da responsabilità attribuibili ad uno e/o più Comuni dell'A.T.O. per attività gestionali e di controllo di loro esclusiva competenza, ovvero contrari a leggi nazionali e regionali. In tal caso, le spese discendenti da tali responsabilità sono ad esclusivo carico del Comune inadempiente o non virtuoso nella partecipazione alla gestione associata.

A copertura dei costi complessivi del servizio associato si provvede:

- a) con gli eventuali trasferimenti disposti a favore dell'ente capofila e derivanti dalla riduzione dei trasferimenti a favore dei comuni per lo svolgimento dei medesimi compiti e attività;
- b) con i trasferimenti dei comuni a favore dell'ente capofila nel rispetto dei criteri di riparto di cui al punto precedente.

Eventuali incentivi ottenuti dalla gestione associata a qualunque titolo devono essere portati in detrazione dei costi del servizio.

La custodia e la gestione dei beni mobili a disposizione del servizio associato è affidata al Comune capofila il quale provvede a garantirne la manutenzione ordinaria e straordinaria.

I beni mobili di nuova acquisizione saranno inventariati dall'Assemblea e la loro proprietà sarà ripartita proporzionalmente tra i Comuni convenzionati. Il preventivo di gestione per il funzionamento dell'Ufficio, da inserire nel bilancio preventivo del Comune capofila, è approvato dall'Assemblea su proposta dell'Ufficio stesso entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce. In caso di inerzia dell'Assemblea, provvede il Comune capofila. I singoli Comuni sono tenuti ad iscrivere nel proprio bilancio le quote di pertinenza.

Il conto consuntivo della gestione del funzionamento dell'Ufficio, da inserire nel consuntivo del Comune capofila, è approvato annualmente dall'Assemblea, entro il secondo mese successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, ovvero, quando particolari esigenze lo richiedano, entro il quarto mese successivo, e fatto proprio dai singoli Comuni facenti parte dell'A.T.O.. Ciascun comune convenzionato procede al versamento in favore del Comune capofila della quota a proprio carico.

A garanzia dell'adempimento di tali obblighi ai sensi dell'art. 30 TUEL, nonché per l'attivazione dell'Ufficio di Presidenza, i Comuni aderenti si impegnano, nel termine di sessanta giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, a versare in prima istanza un contributo forfettario, quantificato con provvedimento del Dirigente dell'Ufficio di Presidenza, sul centro di costo istituito nel bilancio del Comune capofila.

Art. 11

(DURATA)

La presente Convenzione ha durata di quindici anni decorrenti dalla data di sottoscrizione.

Art. 12

(RINVIO)

Per quanto non previsto nella presente Convenzione si rimanda al Regolamento dell'Organo di Governo ed a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le Amministrazioni, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti da parte degli organi competenti o di eventuali integrazioni alla presente convenzione.

Art. 13

(REGISTRAZIONE)

Su richiesta delle parti, la presente convenzione è sottoposta a registrazione a tassa fissa presso l'Agenzia delle Entrate con spese a carico dei Comuni sottoscriventi.

Richiesto, io Segretario Generale rogante, ho letto questo atto ai comparenti che con me lo sottoscrivono.

E' scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia, ma per mia cura, ed è composto da _____ pagine e fin qui della _____ facciata.

P. IL COMUNE DI _____

P. IL COMUNE DI _____

P. IL COMUNE DI _____

P. IL COMUNE DI _____

P. IL COMUNE DI _____

P. IL COMUNE DI _____

P. IL COMUNE DI _____

P. IL COMUNE DI _____

P. IL COMUNE DI _____

P. IL COMUNE DI _____

P. IL COMUNE DI _____

P. IL COMUNE DI _____

P. IL COMUNE DI _____

P. IL COMUNE DI _____

P. IL COMUNE DI _____

P. IL COMUNE DI _____

P. IL COMUNE DI _____

P. IL COMUNE DI _____

Il sottoscritto Responsabile della pubblicazione, visti gli atti d'Ufficio:

CERTIFICA

ai sensi dell'art. 5 dello Statuto Comunale, che la presente deliberazione, su conforme attestazione del Messo Comunale, viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo ente dal 25 OTT. 2013 e per quindici giorni naturali e consecutivi ai sensi dell'art. 124 comma 1, del D.Lgs. 267/00. addì 25 OTT. 2013

Il Vice Segretario Reggente
f.to Giovanni SICURO

ATTESTA

che la presente deliberazione:

☐ è stata trasmessa in copia alla Prefettura in data _____
(Art. 135, comma 2, D.Lgs. 267/00);

• è esecutiva il 25 ottobre 2013 perché:

☐ decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ;

☒ dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 134 – comma 4° - D. Lgs 267/00)

• è composta da n. 1 (uno) allegati.

addì 25 ottobre 2013

Il Vice Segretario Reggente
f.to Giovanni SICURO

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Castellaneta, li 25 OTT. 2013



Il Vice Segretario Reggente
Dott. Giovanni SICURO